

N. 69046-1/2010 R. G.

Sent. u. 11527/11
Rep. u. 9303/11



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione tredicesima civile

Il Tribunale, nelle persone dei giudici

dr. Marco Manunta presidente
dr. Pierdomenico Santolini giudice rel.
dr. Giacomo Rota giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale
sopra riportato, promossa

DA

██████████ ██████████ ██████████ con l' avvocato
██████████;

ricorrente

CONTRO

██████████ spa con gli avvocati ██████████ e
██████████;

resistente

OGGETTO: ricorso ex art. 56 legge 392/78;



u

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti hanno instaurato il presente procedimento al fine di ottenere la rifissazione del termine di esecuzione ex art. 56 legge cit. in relazione al rilascio per finita locazione dell'immobile già condotto in locazione da Ragonese [redacted] sito in [redacted] [redacted] al civico [redacted] della via [redacted].

La [redacted] si è costituita in giudizio resistendo alla domanda.

All'esito del procedimento osserva questo Collegio che la richiesta del differimento del termine dell'esecuzione dello sfratto per finita locazione - fissato alla data del 30/7/2011 - non può trovare accoglimento e ciò in quanto i motivi addotti dai ricorrenti, a sostegno della loro domanda, appaiono infondati con riferimento proprio ai principi generali adottati dal legislatore nei vari provvedimenti normativi di differimento dell'esecuzione degli sfratti via via emessi a beneficio di categorie di



soggetti che si trovano in situazioni di particolare difficoltà economico sociale.

M

In primo luogo, atteso che il contratto di locazione è intestato a [redacted]; soggetto diverso dal padre [redacted] di cui si documenta lo stato di grave infermità, da parte dei ricorrenti non si è provveduto a fornire il certificato dello stato di famiglia dei [redacted], né ad indicare il reddito complessivo della famiglia stessa, elementi, questi, indispensabili per valutare comparativamente gli interessi sociali in gioco ai fini di stabilire la ragionevolezza del differimento dell'esecuzione.

In secondo luogo, dal procedimento è emerso che i ricorrenti da circa due anni non pagano il canone di locazione - non certo oneroso - dell'appartamento oggetto di sfratto, pagamento che invece dai provvedimenti legislativi in materia di proroga degli sfratti è considerato essenziale per poter accedere al beneficio del differimento dell'esecuzione.



Mancano perciò nel caso di specie tutti gli elementi che potrebbero giustificare il differimento dell'esecuzione richiesto.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:

- 1) rigetta il ricorso proposto da [redacted] e [redacted];
- 2) condanna i ricorrenti a rifondere alla resistente le spese di lite nella misura di € [redacted] + accessori.

Milano, 29/9/2011

Il giudice est.

Il presidente

preesortare a debito
DPR 131/86 ex art 59
lett. A.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE x USA
Milano, il 30.09.2011

IL CANCELLIERE



USA
USA